

**Risposta dell'ABI alla consultazione pubblica del MEF  
riguardante lo schema di decreto ministeriale recante  
l'attuazione delle norme sulla disciplina dei siti web per il  
confronto delle spese a chiunque addebitate dai prestatori di  
servizi di pagamento**

27 giugno 2018

## 1. Premessa

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) apprezza l'opportunità offerta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di formulare osservazioni in merito allo schema di decreto ministeriale volto a dare attuazione alla disciplina contenuta nell'art. 126-*terdecies* del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) – come modificato dal d.lgs. n. 37/2017 di recepimento della Direttiva 2014/92/UE, "PAD" – e nei commi 132-134 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) sulla disciplina dei siti web per il confronto delle spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento (PSP).

## 2. Osservazioni generali

In linea generale, si segnala che nel decreto dovrebbe essere meglio chiarito il ruolo del gestore del sito Internet di confronto, con particolare riferimento ai compiti che ad esso possono essere attribuiti – sia nei confronti dei PSP sia nei confronti degli utenti – e, di conseguenza, le relative responsabilità che ad esso (e agli altri soggetti coinvolti) competono.

Dalla lettura dell'articolato parrebbe che il titolare del sito debba svolgere una funzione di "controllo" nei confronti dei PSP aderenti con l'obiettivo di accertare eventuali violazioni e valutarne l'esclusione.

Nel caso di un sito Internet gestito da una Autorità pubblica questa funzione di controllo appare indubbiamente esercitabile, viceversa, nel caso di operatori privati, appare necessario valutare attentamente le implicazioni che derivano dall'assegnare a questi ultimi un ruolo che presuppone una capacità di valutazione e un potere di controllo che sono propri esclusivamente di una Autorità di vigilanza.

Nel caso di operatori privati, pertanto, una volta fissati e condivisi i diversi elementi che definiscono l'ambito di applicazione e le modalità di interrogazione – quindi, la tipologia di conti, i servizi e le condizioni da comparare, le regole sulla trasmissione e pubblicazione dei dati, i criteri di classificazione e di comparazione – il titolare del sito, nel suo ruolo di "collettore" delle informazioni, non può che avere la responsabilità di assicurare il corretto funzionamento del sito – dati i criteri prefissati – nonché la piena coincidenza dei dati pubblicati con i dati segnalati dai PSP (in sede di prima pubblicazione e dei successivi aggiornamenti), limitandosi a prevedere procedure di analisi di coerenza dei dati di ingresso sulla base di metodi di validazione predefiniti.

D'altro canto, assegnando al titolare del sito il compito di definire e attuare le modalità per "accertare" la mancata corrispondenza tra i costi dei servizi pubblicati e quelli offerti (cfr. articolo 6, comma 1, lettera b)) si rimetterebbe la valutazione al discrezionale apprezzamento del titolare del sito. Né si può

ritenere che tale tipo di controllo possa essere effettuato in base alle segnalazioni degli utenti. Infatti, il sito – in quanto interfaccia tra PSP e utenti – può certamente raccogliere eventuali segnalazioni di errori da parte degli utenti, tuttavia non può gestirle senza che siano stabilite regole certe per il loro utilizzo, tenuto peraltro conto che tali segnalazioni non sempre possono essere oggetto di verifica.

Evidentemente poi, gli operatori privati non possono avere alcun obbligo di controllo in merito alla correttezza delle “strategie” dei singoli PSP (cfr. articolo 4, comma 1, secondo trattino, terzo punto) né tantomeno in merito alle violazioni da parte dei medesimi delle diverse disposizioni di legge (cfr. articolo 6, comma 1, lettera c)), a meno che non siano le Autorità di vigilanza ad accertare le violazioni e ad applicare le conseguenti sanzioni.

Di fatto, la previsione che il titolare del sito possa procedere in autonomia all’esclusione dei PSP sulla base di casistiche che presuppongono una capacità di valutazione e un potere di controllo non è coerente con l’ipotesi di un titolare diverso da una autorità o organismo pubblico.

Al riguardo, prima di formulare osservazioni in ordine al contenuto del citato schema di decreto, si coglie l’occasione per segnalare che – da un’analisi comparata condotta dalla scrivente Associazione (cfr. Allegato) – emerge come in linea generale nei principali Stati membri la costituzione/gestione dei siti web di confronto previsti dalla PAD vede prevalentemente un coinvolgimento di autorità pubbliche o di organismi pubblici indipendenti.

In effetti – considerati gli obiettivi della PAD (favorire la comparabilità tra le diverse offerte di conti di pagamento e, quindi, decisioni informate da parte dei consumatori) nonché le caratteristiche che i siti Internet di confronto devono presentare (gratuità di accesso, indipendenza e parità di trattamento dei prestatori di servizi di pagamento nei risultati della ricerca) – la scelta di assegnare ad una autorità pubblica (o comunque ad un organismo pubblico indipendente) la gestione del sito Internet di confronto appare la più adeguata. Ciò anche al fine di gestire in maniera efficace la compresenza nel sito Internet di tutte le diverse tipologie di prestatori di servizi di pagamento operanti sul mercato e garantire la piena indipendenza dello strumento di confronto. Tale scelta non preclude ovviamente la possibilità di affiancare al sito pubblico ulteriori siti gestiti da operatori privati in un assetto normativo coerente in base a quanto rappresentato sopra (cioè nel caso in cui l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle conseguenti sanzioni non venga delegato agli operatori privati ma sia di competenza delle Autorità preposte).

In relazione poi alla tipologia di servizio offerto agli utenti, l’articolato prevede – quale requisito ulteriore rispetto ai quelli previsti all’art 126-terdecies – che il sito, tra l’altro, assicuri *“la corrispondenza tra i prodotti pubblicizzati e quelli effettivamente rispondenti alle esigenze manifestate dal consumatore che consulta il sito”*.

Tali requisiti non tengono tuttavia conto del fatto che, al di là della complessità e dei vincoli che derivano dalla normativa privacy in tema di profilatura, in concreto, è difficile prevedere che un sito sia in grado di cogliere in modo compiuto le esigenze dei consumatori rispetto ad un prodotto, quale il conto di pagamento, che offre molteplici servizi e modalità di utilizzo, né tantomeno che possa fornire in modo del tutto esaustivo risposte *“effettivamente rispondenti alle esigenze manifestate dal consumatore”*.

D’altro canto, la stessa scelta di considerare ai fini del confronto *“l’elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale”* – scelta chiaramente obbligata per ridurre la complessità e assicurare confronti omogenei – implica che il sito ha essenzialmente una natura informativa *“di primo livello”* e che non può sostituire i PSP nel compito di fornire tutte le informazioni necessarie per rispondere alle esigenze dei consumatori.

Pienamente coerente con questa impostazione è, del resto, la previsione che il sito non possa svolgere attività di mediazione.

### **3. Osservazioni puntuali**

In attesa che il quadro normativo necessario per consentire la concreta operatività dei siti web di confronto sia completato con l’emanazione delle disposizioni della Banca d’Italia in merito all’invio dei dati necessari per il confronto delle offerte da parte dei PSP (ai sensi dell’art. 126-terdecies, comma 4 del TUB *“I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia”*), si formulano le seguenti osservazioni.

#### **Articolo 4**

**Comma 1, secondo trattino (fase “istruttoria”), terzo punto:** *“Per garantire la correttezza delle informazioni, l’organismo di certificazione o ispezione valuta: [...] la ripetibilità della comparazione, il controllo di eventuali strategie scorrette anche con riguardo ai prezzi e la metodologia di validazione dei dati di ingresso, secondo un criterio dipendente dall’oggetto della comparazione;”*

Si ritiene che il gestore del sito web, ove non fosse un’Autorità, non possa svolgere valutazioni in ordine alle scelte commerciali dei singoli PSP, né controllare che non vengano attuate *“eventuali strategie scorrette”*, né tantomeno rispondere della correttezza dei dati conferiti dai PSP per la pubblicazione nel sito di confronto.

Il gestore del sito può limitarsi a verificare la corrispondenza delle informazioni segnalate dal PSP al titolare del sito web con quelle effettivamente pubblicate nel sito web di confronto, assicurando procedure automatiche di coerenza.

**Comma 1, secondo trattino (fase "istruttoria"), settimo punto:** *"Per garantire la correttezza delle informazioni, l'organismo di certificazione o ispezione valuta: [...] il rispetto della legislazione e normazione tecnica applicabile in materia, nonché della legislazione in materia di protezione dei dati personali applicabile al sito web;"*

Sarebbe utile indicare esplicitamente a quale legislazione e normazione tecnica applicabile in materia si fa riferimento, oltre a quella in materia di protezione dei dati personali.

**Comma 1, secondo trattino (fase "istruttoria"), ottavo punto, terzo quadratino:** *"Per garantire la correttezza delle informazioni, l'organismo di certificazione o ispezione valuta: [...] la trasparenza delle informazioni pubblicate e che i seguenti elementi, ove applicabili, siano chiaramente accessibili sul sito: [...] i messaggi pubblicitari in linea con la normativa vigente in materia di comunicazione pubblicitaria. I messaggi pubblicitari che evocano "risparmi" per il consumatore debbano trovare fondamento su elementi verificabili;"*

Si ipotizza che si tratti dei messaggi pubblicitari del titolare del sito inerenti la propria attività. Diversamente, si chiede di specificare quali tipologie di messaggi pubblicitari possano essere pubblicate nel sito di confronto e da quali soggetti.

**Comma 1, secondo trattino (fase "istruttoria"), ottavo punto, sesto quadratino:** *"Per garantire la correttezza delle informazioni, l'organismo di certificazione o ispezione valuta: [...] la trasparenza delle informazioni pubblicate e che i seguenti elementi, ove applicabili, siano chiaramente accessibili sul sito: [...] le modalità per presentare reclami;"*

Con riferimento ai siti web di confronto il TUB si esprime in termini di "segnalazioni di errori" e non di "reclami" (cfr. articolo 126-terdecies, comma 2, lettera h): *"[i siti web] prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate"*, appare pertanto necessario modificare – in conformità a tale norma primaria – la disposizione del decreto in consultazione eliminando il termine "reclamo" che va sostituito facendo esplicito riferimento alle modalità di segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate.

Si considera che il riferimento sia alle segnalazioni nei confronti del titolare del sito web ("segnalazioni di errori" o di malfunzionamenti strettamente connessi al sito), non potendo evidentemente il sito raccogliere altro tipo di segnalazioni che attengano, ad esempio, alle attività dei PSP o che riguardino profili informativi.

È necessario peraltro stabilire chiare regole e limiti nell'utilizzo delle segnalazioni che non sempre possono essere verificate e verificabili, nonché chiarire le modalità con cui il titolare del sito debba gestire tali segnalazioni.

**Comma 1, secondo trattino (fase "istruttoria"), ottavo punto, settimo quadratino:** *"Per garantire la correttezza delle informazioni, l'organismo di certificazione o ispezione valuta: [...] la trasparenza delle informazioni pubblicate e che i seguenti elementi, ove applicabili, siano chiaramente accessibili sul sito: [...] la corrispondenza tra il numero dei prodotti pubblicizzati ai fini del confronto e quello dei prodotti effettivamente comparati. In caso di mancata evidenza di uno o più prodotti di cui è dichiarata la comparazione, ne deve essere data spiegazione al cliente sul sito;"*

Si chiede di chiarire cosa si intende per "corrispondenza tra il numero dei prodotti pubblicizzati ai fini del confronto e il numero dei prodotti effettivamente comparati".

**Comma 1, secondo trattino (fase "istruttoria"), ottavo punto, ottavo quadratino:** *"Per garantire la correttezza delle informazioni, l'organismo di certificazione o ispezione valuta: [...] la trasparenza delle informazioni pubblicate e che i seguenti elementi, ove applicabili, siano chiaramente accessibili sul sito: [...] la corrispondenza tra i prodotti pubblicizzati e quelli effettivamente rispondenti alle esigenze manifestate dal consumatore che consulta il sito. Eventuali abbinamenti di servizi accessori, anche in assenza di richiesta da parte dello stesso, devono essere esplicitati."*

Per le motivazioni indicate in premessa, si chiede di eliminare la previsione relativa all'accertamento/verifica della "corrispondenza tra i prodotti pubblicizzati e quelli effettivamente rispondenti alle esigenze manifestate dal consumatore che consulta il sito". In subordine, si suggerisce comunque di indicare cosa si intende e come si accerta/verifica tale "corrispondenza".

Inoltre, si ritiene opportuno che nel sito venga chiarito che le condizioni proposte dal PSP non costituiscono offerta al pubblico, tramite l'inserimento di apposito *disclaimer* (ad es. "La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.").

### **Comma 1, quarto trattino (fase "rilascio dell'attestazione")**

L'articolo 126-*terdecies*, comma 3 del TUB e l'articolo 4, comma 6 dello schema di decreto in consultazione prevedono che l'organismo di certificazione o ispezione – a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 126-*terdecies* – invii una apposita relazione al titolare del sito web, che quest'ultimo dovrà poi trasmettere alla Banca d'Italia annualmente (entro il 31 dicembre). Presupponendo che la suddetta relazione venga rilasciata dall'organismo di certificazione o ispezione al gestore del sito contestualmente al rilascio dell'attestazione, si suggerisce di integrare il comma 1, quarto trattino, come segue: **"- rilascio dell'attestazione di conformità e della relazione dell'organismo di certificazione o ispezione."**

**Comma 2:** *"Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta senza che l'organismo di certificazione o ispezione si sia pronunciato, la stessa si intende rigettata."*

In una logica di trasparenza e collaborazione, si ritiene opportuno che, entro il termine di sessanta giorni, l'organismo di certificazione o ispezione sia tenuto a pronunciarsi espressamente – in senso positivo o negativo – motivando l'eventuale rigetto della richiesta. Andrebbe dunque escluso che il silenzio dell'ente venga equiparato ad un rigetto della richiesta.

In alternativa, si potrebbe valutare l'ipotesi di attribuire un valore positivo al silenzio dell'organismo di certificazione o ispezione, secondo il principio del "silenzio vale assenso".

**Comma 6:** *"I titolari dei siti, che hanno ottenuto l'attestazione di conformità, inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione dell'organismo di certificazione o ispezione sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-terdecies del TUB alla Banca d'Italia che ne dà notizia sul proprio sito web."*

Sarebbe auspicabile che l'elenco dei siti web certificati sia reso disponibile sul sito della Banca d'Italia e costantemente aggiornato nei casi di sospensione o revoca dell'attestazione di conformità (si veda anche il commento all'articolo 5, comma 2). Ciò consentirebbe, tra l'altro, di individuare eventuali siti web non autorizzati.

Al riguardo, si segnala inoltre l'opportunità di prevedere una procedura per la segnalazione di eventuali siti non autorizzati da parte dei PSP.

\*\*\* \*\*

## **Articolo 5**

**Comma 1, lettera b):** *"L'attestazione di conformità può essere temporalmente sospesa, con decisione motivata, ad iniziativa dell'organismo di certificazione o ispezione che l'ha rilasciata, nei seguenti casi: [...] b) carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme definite dal presente decreto;"*

Al fine di favorire l'oggettività delle valutazioni, si suggerisce di esplicitare cosa si intende per "carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme definite dal presente decreto" con richiami puntuali e/o esempi.

Si evidenzia l'opportunità di prevedere un meccanismo di comunicazione attraverso il quale i PSP possano essere prontamente ed ufficialmente informati dei provvedimenti di revoca/sospensione dell'attestazione di conformità (ad es. per il tramite dell'organismo di certificazione o ispezione o della Banca d'Italia).

Si chiede di prevedere un meccanismo che consenta ai PSP di segnalare eventuali carenze/inosservanze della normativa di riferimento da parte dei siti web nello svolgimento della loro attività.

**Comma 2:** *“La sospensione, comunque, non potrà avere una durata superiore a sessanta giorni, decorsi i quali, l’attestazione di conformità è revocata, salvo la conferma della stessa a seguito di verifica effettuata da un organismo di certificazione o ispezione della rimozione delle cause che hanno portato alla sospensione.”*

Si chiede di prevedere che i provvedimenti di sospensione e revoca siano comunicati alla Banca d’Italia, in modo che sia costantemente aggiornata sui siti web attivi (si veda anche il commento all’articolo 4, comma 6).

\*\*\* \*\*

## **Articolo 6**

**Comma 1, lettera a):** *“I titolari dei siti web possono escludere i prestatori di servizi di pagamento dai confronti tra le offerte relative ai conti di pagamento, effettuati per il tramite del sito stesso, per i seguenti motivi: a) quando il PSP non fornisce al titolare del sito web, entro quindici giorni dalla richiesta fatta per iscritto dal titolare stesso, i dati necessari per il confronto delle offerte;”*

Posto che la richiesta di dati da parte del titolare del sito al PSP di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 6 non può che riferirsi alla fase di prima applicazione (cioè al primo invio dei dati da parte del PSP, che è il presupposto fondamentale per la pubblicazione dei dati del PSP nel sito e, quindi, della “presenza” del PSP sul sito) (cfr. articolo 7, comma 1 dello schema di decreto in consultazione), non è chiara la portata di questa previsione. In tal caso, infatti, non essendo i prodotti del PSP presenti nel sito, il PSP sarebbe già “di fatto” assente/escluso dal sito.

**Comma 1, lettera b):** *“I titolari dei siti web possono escludere i prestatori di servizi di pagamento dai confronti tra le offerte relative ai conti di pagamento, effettuati per il tramite del sito stesso, per i seguenti motivi: [...] b) in caso di accertata mancata corrispondenza, per tre volte consecutive, tra i costi dei servizi inviati dal PSP al titolare dei siti web e quanto lo stesso PSP offre alla propria clientela per gli stessi servizi;”*

Come indicato anche in premessa, il gestore del sito, ove non fosse un’Autorità, non può essere responsabile del monitoraggio delle informazioni (vale a dire del controllo della correttezza delle informazioni fornite per la pubblicazione) e delle eventuali esclusioni di PSP dal sito basate sulla mancata corrispondenza di cui al comma, 1 lettera b). Il titolare del sito può solo verificare la corrispondenza tra le informazioni trasmesse dai PSP e quelle pubblicate nel sito di confronto.



Peraltro, il tema del monitoraggio/controllo delle informazioni pubblicate genererebbe un problema in termini di discrezionalità, poiché la valutazione della "mancata corrispondenza" sarebbe rimessa al discrezionale apprezzamento del titolare del sito che si troverebbe a dover stabilire e applicare "propri" criteri di controllo (ad es. rilevano solo le "mancate corrispondenze" considerate "gravemente lesive della trasparenza informativa nei confronti degli utenti"? e, in tal caso, cosa si dovrebbe intendere per "gravemente lesivo"?).

**Per le ragioni indicate sopra e in premessa, la funzione di controllo di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 6 non può essere delegata agli operatori privati. Si ritiene necessario modificare adeguatamente il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera b).**

**Comma 1, lettera c):** *"I titolari dei siti web possono escludere i prestatori di servizi di pagamento dai confronti tra le offerte relative ai conti di pagamento, effettuati per il tramite del sito stesso, per i seguenti motivi: [...] c) caso di gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività propria del PSP;"*

Il riferimento ai casi di "gravi violazioni" e "gravi irregolarità" lascia la facoltà di valutazione interamente alla discrezionalità del titolare del sito web.

Si ritiene tuttavia che, ove il titolare del sito non fosse un'Autorità, tale attività non possa essere svolta ad insindacabile giudizio del gestore del sito web che non ha alcuno strumento per rilevare le prefigurate violazioni né tantomeno per valutarne l'effettiva "gravità". Dato che si tratta di fattispecie inconferenti rispetto alle specifiche funzioni svolte da sito web di confronto, non pare quindi che possa competere al titolare del sito il potere di escludere il PSP a fronte della casistica indicata alla lettera c) del comma 1.

Quindi, premessa la necessità di chiarire che le "gravi violazioni" e le "gravi irregolarità" devono essere accertate mediante provvedimento giudiziario o provvedimento dell'Autorità di vigilanza, stabilendo tra l'altro la gravità delle violazioni commesse, **per le ragioni indicate sopra e in premessa, la funzione di controllo di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 6 non può essere delegata agli operatori privati. Si ritiene necessario modificare adeguatamente il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera c).**

**Comma 1, lettere d) ed e):** *"I titolari dei siti web possono escludere i prestatori di servizi di pagamento dai confronti tra le offerte relative ai conti di pagamento, effettuati per il tramite del sito stesso, per i seguenti motivi: [...] d) in caso di perdita dei requisiti posseduti al momento del rilascio dell'attestazione di conformità; e) in caso di rilascio dell'attestazione di conformità a seguito di dichiarazioni false e mendaci."*

In entrambi i casi, si tratta di cause di esclusione azionabili dall'organismo di certificazione o ispezione nei confronti dei singoli siti web di confronto. Non si tratta pertanto di casistica riferibile ai PSP.

Per le ragioni sopra indicate, si propone di espungere, dall'articolo 6, il comma 1, lettere d) ed e).

**Comma 2:** *"Della decisione di esclusione è data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia."*

Dovrebbe essere previsto che della decisione di esclusione sia data tempestiva comunicazione non solo alla Banca d'Italia, ma anche al PSP interessato.

Inoltre, si chiede di indicare se il titolare del sito web è tenuto a comunicare alla Banca d'Italia anche la lista dei PSP partecipanti al sito (e gli aggiornamenti quali nuove adesioni, recessi, modifiche a seguito di fusioni/acquisizioni) o solo le esclusioni.

\*\*\*

**In sintesi, si ritiene che l'articolo 6 dello schema di decreto debba essere interamente riformulato in considerazione di quanto rappresentato sopra e in premessa, vale a dire tenendo in opportuna considerazione che le verifiche finalizzate all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle conseguenti sanzioni presuppongono una capacità di valutazione e un potere di controllo che sono proprie dell'Autorità di vigilanza e non possono quindi essere rimesse alla discrezionalità degli operatori privati.**

\*\*\* \*\*

## **Articolo 7**

**Comma 1:** *"All'atto dell'adesione al sito web da parte del PSP, il titolare richiede tramite PEC ai PSP i dati necessari per il confronto delle offerte. Entro quindici giorni dalla richiesta, il PSP è tenuto a fornire tramite PEC i dati richiesti."*

In generale, nel presente articolo vengono declinati i tempi, che decorrono dall'atto di adesione, per l'inoltro dei dati necessari per il confronto delle offerte. Tuttavia, non vi sono indicazioni in merito ai tempi entro cui il PSP deve manifestare la sua adesione, che dovranno tenere in opportuna considerazione i processi decisionali e organizzativi dei PSP.

Con specifico riferimento al comma 1, si evidenzia la necessità di indicazioni di dettaglio sui dati da comunicare ai titolari dei siti web, affinché sia garantita certezza, stabilità ed uniformità nei flussi di informazioni tra i PSP e i titolari

dei vari siti (sia per quanto attiene alla tipologia di dati, sia per quanto riguarda il formato, la cadenza e le modalità di trasmissione), evitando diversificazioni operative e conseguenti inefficienze.

Data l'ampiezza della gamma dei prodotti offerti dal PSP, pur nell'ambito dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale di cui all'art. 126-*undecies* del TUB, si rende necessario definire esattamente quali dati di quali servizi debbano essere comunicati. Occorre ulteriormente chiarire se l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale di cui all'art. 126-*undecies* del TUB è da considerarsi esaustivo o devono/possono essere comunicati anche ulteriori servizi, se devono essere forniti i dati di tutti i conti offerti oppure ci sono delle restrizioni (es. conti in convenzione, conti destinati ai minori, conti non più commercializzati, carte con IBAN, ... ?) e quali condizioni (es. condizioni massime riportate nei fogli informativi o altro?), nonché le regole per la rappresentazione delle informazioni (es. per il bonifico, inserimento del costo del servizio verso stessa banca e verso altra banca) e per dare evidenza di eventuali promozioni/scontistiche collegate al conto. Occorre definire un approccio/criterio standard valido per tutti i PSP partecipanti per rendere possibili comparazioni omogenee.

Si evidenzia che la quantità di informazioni da fornire, che non è qui definita, potrebbe incidere sulle modalità di trasmissione dei dati verso tali siti (es. flusso telematico allegato alla mail PEC oppure mero testo incluso nella PEC nel caso in cui i dati da fornire siano molto limitati e standard, oppure attraverso l'accesso protetto mediante nome utente e password ad area riservata del sito web con tracciatura ed attestazione dell'attività di caricamento dati effettuata da ciascun PSP). Tale profilo andrà opportunamente considerato in sede di definizione dei dati da fornire.

In ogni caso, si ritiene che l'invio tramite PEC dei dati non dovrebbe essere l'unica modalità prevista. Sarebbe auspicabile considerare modalità alternative, ferma restando la necessità di garantire la sicurezza e la tracciabilità dei dati. In tal senso si propone di intervenire sulla norma, tenendo conto delle recenti evoluzioni tecnologiche.

Si chiede di specificare che il termine di 15 giorni è da intendersi in giorni lavorativi.

Infine, si chiede di indicare se il gestore del sito deve o può conservare i dati inviati dai PSP che partecipano al sito e, in caso affermativo, per quanto tempo e quale uso possa fare dei dati.

**Comma 2:** *"I PSP sono tenuti a inviare tramite PEC al titolare del sito web le modifiche dei dati già forniti per la comparazione in modo tempestivo e comunque non oltre quindici giorni dall'intervenuta variazione delle condizioni contrattuali."* **e comma 3:** *"Il titolare del sito web provvede alla pubblicazione dei dati forniti dai PSP sia in sede di prima applicazione sia nel caso di*

*aggiornamenti periodici tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione dei dati stessi."*

Si chiede di specificare che i termini di 15 giorni e di 5 giorni sono da intendersi in giorni lavorativi.

Inoltre, in considerazione dei termini previsti per la trasmissione dei dati da parte dei PSP e di quelli per la pubblicazione degli stessi da parte del titolare del sito, e posto che come previsto dalla PAD e dall'articolo 126-*terdecies* nei siti web deve essere indicata la data dell'ultimo aggiornamento, si suggerisce di prevedere nel sito la presenza di un *disclaimer* per informare l'utente del possibile sfasamento temporale tra i dati pubblicati nel sito di confronto e le informazioni dei Fogli Informativi reperibili in filiale e/o sui siti aziendali dei PSP.

\*\*\* \*\*

L'ABI auspica che gli aspetti sopra rappresentati (nonché le risultanze dell'indagine allegata) possano trovare un'adeguata considerazione nell'ambito della piena attuazione della PAD nell'ordinamento nazionale.

## **Indagine sull'implementazione di siti di Internet di confronto ai sensi dell'art. 7 della Payment Accounts Directive (PAD): lo stato dell'arte nei principali Paesi europei**

L'art. 7 della Direttiva 2014/92/UE sui conti di pagamento (c.d. *Payment Accounts Directive* - PAD) prevede che **gli Stati membri assicurino che i consumatori abbiano accesso gratuitamente ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese collegate ai conti di pagamento**. Al riguardo, si illustrano di seguito le evidenze di un'indagine condotta sull'implementazione di siti Internet conformi alla PAD nei principali Paesi europei (Francia, Inghilterra, Spagna, Belgio, Germania, Portogallo, Irlanda e Lussemburgo)<sup>1</sup>.

### **FRANCIA**

- Da febbraio 2016 in Francia è presente un sito Internet per il confronto delle spese collegate ai conti di pagamento, denominato **“Comparateur des tarifs bancaires”** (accessibile dal link <http://www.tarifs-bancaires.gouv.fr/>).
- Si tratta di un **sito ufficiale di informazione, realizzato a livello governativo** (Ministero dell'Economia e delle Finanze). In particolare, tramite decreto-legge (DÉCRET n. 2015-1432 del 5 novembre 2015, nel quale si fa specifico riferimento al recepimento dell'art. 7 della PAD), il Ministero dell'Economia ha incaricato un apposito Comitato, istituito presso la Banca di Francia - il *Comité Consultatif du Secteur Financier* - di **creare e gestire un sito comparativo** che consenta ai consumatori di **confrontare gratuitamente le principali spese addebitate ai clienti dagli istituti bancari**.
- Nel sito di confronto sono presenti i **principali Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che operano in Francia** ed offrono servizi/prodotti bancari ai consumatori, **includere le banche online**.
- Il confronto riguarda le **15 voci di costo (riferite a servizi/prodotti collegati al conto) presenti nel c.d. Estratto standard (Extrait standard des tarifs)**, un documento informativo standardizzato sulle spese collegate al conto, definito a livello nazionale da un apposito Osservatorio (*Observatoire des tarifs bancaires, OBT*), istituito nell'ambito del predetto Comitato.
- Nel sito è indicato che **l'aggiornamento delle tariffe e dei dati** pubblicati viene effettuato in maniera tempestiva sulla base dei dati raccolti da una **società di consulenza specializzata (Sémaphore Conseil)**.

\*\*\* \*\*

### **REGNO UNITO**

- A dicembre 2015 il **Regno Unito** ha adottato una **specifica norma per il recepimento della PAD (Payment Account Regulations 2015)**. Con riferimento alla comparabilità delle spese, questo regolamento **affida ad un apposito organismo indipendente istituito dal governo inglese, denominato Money Advice Service (MAS), la realizzazione e la gestione del sito Internet di confronto** previsto dalla Direttiva.

---

<sup>1</sup> Le informazioni contenute nel presente documento sono esito di ricerche effettuate online sui siti Internet delle Istituzioni/Autorità competenti dei singoli Stati membri considerati.

- A gennaio 2017 il MAS ha posto **in consultazione un documento che illustra come s'intende realizzare il sito Internet di confronto**, con la descrizione delle caratteristiche principali.
- Nel documento in consultazione **si stimava che il sito sarebbe stato realizzato per la fine del 2017/inizio 2018** (ad oggi non risulta presente).

\*\*\* \*\*

#### **SPAGNA**

- In **Spagna la PAD è stata recepita** nell'ordinamento nazionale con il decreto-legge n. 19 del 24 **novembre 2017**.
- Gli articoli 18 e 19 del decreto sono dedicati ai siti Internet di confronto. In particolare:
  - l'articolo 18 stabilisce che **la Banca di Spagna appronti un sito Internet che consenta il confronto gratuito delle commissioni almeno per i servizi più rappresentativi collegati al conto di pagamento**;
  - l'articolo 19 stabilisce che gli operatori diversi dalla Banca di Spagna che intendono sviluppare siti Internet per il confronto dei conti di pagamento debbano preventivamente fornire alla Banca di Spagna una dichiarazione di responsabilità circa la conformità dei siti Internet ai requisiti stabiliti dalla stessa Banca centrale. Si chiarisce che sarà la Banca di Spagna a definire i termini/contenuti della dichiarazione di responsabilità nonché a verificare che i siti Internet abbiano (e mantengano) i requisiti richiesti, a partire da quelli definiti nella PAD.

\*\*\* \*\*

#### **BELGIO**

- In **Belgio la PAD è stata recepita** nell'ordinamento nazionale con legge del 22 **dicembre 2017**.
- Questa **legge assegna ad una istituzione pubblica, la *Financial Services and Markets Authority* (FSMA), la realizzazione e la gestione di un sito Internet di confronto delle spese collegate al conto conforme alle previsioni della PAD**.

\*\*\* \*\*

#### **GERMANIA**

- In **Germania la PAD è stata recepita** con una **legge del 18 aprile 2016** (*Zahlungskontengesetz – ZKG*).
- Questa legge **stabilisce i requisiti che i siti Internet devono rispettare per essere conformi alla PAD, in particolare la certificazione**. Ad oggi, non è espressamente prevista la realizzazione di un sito Internet pubblico; da ulteriori approfondimenti condotti in sede europea, pare che in questa fase le Autorità competenti stiano effettuando le valutazioni sulla natura del sito Internet.
- Ad oggi non risultano implementati siti Internet conformi alla PAD.

\*\*\* \*\*

#### **PORTOGALLO**

- In **Portogallo, a maggio 2017 il *Banco de Portugal* ha lanciato uno strumento online per permettere ai clienti bancari di confrontare il valore delle commissioni addebitate dalle banche per i servizi resi (che dovrebbe essere disponibile da ottobre 2018)**.

\*\*\* \*\*

## IRLANDA

- In **Irlanda** la PAD è stata recepita con un Regolamento del **2016** (*European Union (Payment Accounts) Regulations 2016*).
- Questa legge assegna la realizzazione di un sito Internet ai sensi della PAD alla **Competition and Consumer Protection Commission** (CCPC).
- Il sito (accessibile al link <https://www.ccpc.ie/consumers/financial-comparisons/current-account-comparison/>) consente di confrontare i costi e le caratteristiche dei conti di pagamento offerti dai **principali istituti operanti nel mercato irlandese**, inclusi i conti con caratteristiche di base.
- La comparazione riguarda un **ampio numero di servizi** (classificati per categoria), **compresi i “principali servizi collegati al conto di pagamento”** individuati dall’EBA/Commissione europea.

\*\*\* \*\*

## LUSSEMBURGO

- In **Lussemburgo** la PAD è stata recepita con una legge del **13 giugno 2017**.
- Questa legge assegna la realizzazione di un sito Internet ai sensi della PAD alla **Commission de Surveillance du Secteur Financier** (CSSF).